



COMUNE DI CARAVINO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 04/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì quattro, del mese di giugno, alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco	Sì
MAGNEA MAURO - Consigliere	Sì
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco	Sì
BORDET ARTURO GIOVANNI - Consigliere	Sì
SALA ADRIANO BRUNO - Consigliere	Sì
SIMONETTO ANGELO GIULIANO - Consigliere	Sì
SILETTI PAOLO - Consigliere	Sì
AIRA PIER FRANCESCO - Consigliere	Sì
BONO VALENTINO - Consigliere	Sì
PASQUALE CLARA ANGELA - Consigliere	Sì
LUBINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere	Sì
CORAZZA MAURIZIO - Consigliere	Sì
LACCHIA MARIELLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOCCHIETTI ANTONIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

=====

Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2012

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012

=====

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

VISTA la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/93 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

VISTO altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

CONSIDERATA la certificazione catastale dell'Agenzia del Territorio dell'anno 2011, il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l'abitazione principale sono relative all'anno 2006 e precedenti), vista altresì la normativa IMU, vista infine l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

RITENUTO di determinare nella misura del 4,9 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura dell' 8,40 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il comma 169 dell'art. unico della Legge n. 296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote, le tariffe ed i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 16 quater, dell'art. 29 della Legge 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012, n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2012;

VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI DETERMINARE la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:
 - 4,90 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 8,40 per mille per tutti gli altri immobili;
2. DI DETERMINARE in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
3. DI DARE ATTO che l'aliquota del 4,90 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
4. DI DARE ATTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;
5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MAGNEA Mauro

IL PRESIDENTE
BOCCHIETTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi CUNTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 13/06/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.todott. Luigi CUNTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Caravino, li 13/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
